

2



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI VERCELLI

N. 64/2023 P.U.  
N. 1/2024 SNC  
2/2024 BALOCCO A.  
3/2024 CORTESE R.  
N. 2/2024 REG. SENT.  
CRON 8/2024  
REP. 2/2024  
del 04/01/2024  
LIQ.  
CONT.

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Michela Tamagnone - Presidente  
dott. Claudia Gentili - Giudice rel.  
dott. Simona Francese - Giudice

nel procedimento n. 64/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**LA MATITA SNC** e dai soci illimitatamente responsabili  
**BALOCCO ALESSANDRA**  
**CORTESE ROSALIA**  
rappresentati e difesi dall'avv.to Elena Boccadoro

- ricorrenti -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da La Matita Srl e dalle socie illimitatamente responsabili Balocco Alessandra e Cortese Rosalia (entrambe rispettivamente coniugate in regime di separazione dei beni), per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27, c. 2 CCI, atteso che le ricorrenti sono residenti ed hanno sede nel circondario del Tribunale di Vercelli;

rilevato che la società riveste la qualifica di impresa minore ex art. 2 c. 1 lett d), come si evince dai bilanci depositati, sicché, unitamente alle ricorrenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 268 c. 1, 270 e 256 CCI è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;



ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento delle ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che la situazione di dissesto appare riconducibile alla contrazione del mercato a seguito dell'emergenza sanitaria COVID 19 a fronte dei costi fissi sostenuti;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI);

rilevato che - a seguito dell'integrazione richiesta - è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv.to Bruno Serianni, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

ritenuto che le ricorrenti, ai fini delle valutazioni di cui all'art. 268 c. 4 lett. b, risultano allo stato disoccupate e che, in ogni caso, le spese per il mantenimento del nucleo familiare, all'interno del quale vi sono ulteriori redditi, non sono documentate nonostante l'integrazione richiesta; rilevato che le eventuali entrate dovranno essere comunicate, con obbligo di versare al liquidatore gli eventuali redditi nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovessero sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

### P.Q.M.

#### Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **LA MATITA Snc e delle socie illimitatamente responsabili BALOCCO ALESSANDRA E CORTESE ROSALIA,**
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Claudia Gentili;
- 3) Nomina liquidatore il dott. l'avv. Bruno Serianni;
- 4) Ordina ai ricorrenti di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione



controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio;

7) **dispone che il liquidatore:**

- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;
- 8) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.06.2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC
- 9) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Vercelli, nonché nei registri immobiliari in relazione all'immobile sito in San Giorgio Monferrato di proprietà di Cortese Rosalia, come identificato nel ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale

**Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC**

Vercelli, 29.12.2023

**Il Giudice Est.  
dott. Claudia Gentili**

**Il Presidente  
dott. Michela Tamagnone**

Il Funzionario  
TAVANO DI ROSA ROSALIA

Depositato  
Oggi 04 GEN 2024

IL FUNZIONARIO  
TAVANO DI ROSA ROSALIA

